

INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

*Al Ministro per le disabilità*

Premesso che,

la Legge 118 del 30 Marzo 1971 definisce l'invalidità come un tipo di riconoscimento che riguarda appunto le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e successivamente;

con Decreto ministeriale 5 Febbraio 1992, sono state definite le modalità per la valutazione dell'invalidità che dipendono da percentuali di riferimento, riscontrate nel cittadino stesso. L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro;

a seconda del grado di invalidità riconosciuto, definito in percentuale, sono previste prestazioni economiche quali per esempio l'assegno mensile di assistenza e la pensione di inabilità – il primo spetta a chi ha una percentuale di invalidità civile parziale compresa tra il 74% e il 99%, mentre il secondo prevede una invalidità civile totale (percentuale al 100%) entrambi erogati dall'Ente Nazionale di Previdenza Sociale sulla base di specifici requisiti: a titolo non esaustivo - età (18-67 anni), - limiti di reddito personali, - cittadinanza, attività lavorativa, e corrisposti per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda.

Considerato che:

l'accertamento "delle minorazioni civili" è effettuato da una specifica Commissione operante presso ogni Azienda Usl (medico specialista in medicina legale e due medici – con integrazione, a partire dal 1° gennaio 2010, di un medico INPS – quale componente effettivo) e la richiesta di riconoscimento di invalidità deve essere presentata direttamente all'INPS territorialmente competente.

Rilevato che:

la Sentenza n. 152 della Corte costituzionale del 23 Giugno 2020 riconosce l'inadeguatezza dell'ammontare della pensione di inabilità per gli invalidi civili totali risalente nel 2020 a 285,66 euro mensili – non sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita, violando il diritto riconosciuto dall'art.38 della Costituzione, secondo cui "*ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale*" e afferma la necessità di un aggiornamento degli importi, prevedendo un aumento – "incremento al milione", in euro a 516,46 - secondo il volere del legislatore, anche per le persone di età inferiore ai 60 anni nel rispetto di precisi criteri e limiti di reddito (considerato per accedere all'incremento quello previsto dallo stesso art. 38 della Legge 448/2001 per gli over 70 anni – in origine € 6.713,98 – 13 mensilità di pensione minima, nel 2020 pari a € 8.469,63) riconoscendo tale opportunità quindi esclusivamente a coloro che hanno redditi pari o inferiori a questa cifra e non tutti i titolari di pensione di invalidità (per avere la quale, si ricorda, il limite di reddito al 2020 è pari a € 16.814,34 – per il 2021 è pari a € 16.982,49);

la Sentenza ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 38, comma 4, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti – il famoso "aumento ad un milione di lire" siano concessi "*ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni*" anziché "*ai soggetti di età superiore a diciotto anni*" – riconoscendo l'aumento sulle pensioni a partire dai 18 anni e non più dai 60;

per gli invalidi civili totali (100%) l'incremento ad oggi, consente di arrivare a € 651,51 per tredici mensilità se non si superano i seguenti limiti reddituali pari a € 8.469,63 per il pensionato solo e ad € 14.447,42 per il pensionato coniugato, mentre per gli invalidi civili con una percentuale tra il 74 e il 99% la pensione di invalidità è invece rimasta in ogni caso stabile a € 287. Detta situazione soprattutto per le persone cui sono riconosciute percentuali di invalidità prossime ma inferiori al 100% rischia di essere vissuta come profondamente ingiusta e quasi discriminatoria;

nei fatti il meccanismo di percezione dell'incremento "pieno" al 2020 (364,70 euro) sulla pensione di inabilità (286,81€) per un totale di 651,51 al mese riconosciuto all'invalido civile al 100% con un reddito personale inferiore a € 8.469,63 è solo teorico, in quanto può essere percepito solo dall'invalido a reddito/pensione – eventualmente previdenziale – uguale a zero, quindi riconosciuto ad una minima parte dei circa 530 mila invalidi civili titolari di pensione.

Si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'attuale situazione sul funzionamento dei meccanismi di incremento degli importi stabiliti per legge dallo Stato e riconosciuti agli invalidi civili totali;

se il Ministro in indirizzo non reputi necessarie azioni per valutare eventuali interventi miranti:

- a rendere concreti e non teorici gli incrementi economici richiamati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale da riconoscere per invalidità civile totale, anche rivedendo il rapporto con la soglia di redditi propri su base annua;
- a verificare la possibilità anche agli invalidi con percentuali tra i 74 e i 99% di invalidità, non meno interessati dall'inadeguatezza dell'ammontare delle prestazioni economiche a loro riconosciute e in egual modo poco soddisfacenti dei bisogni primari della vita, di un incremento anche graduato in relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta.

TARICCO, FEDELI, ASTORRE, LAUS, PITTELLA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, ROJC,  
FERRAZZI, COMINCINI, BITI, IORI